



COMUNE DI VAILATE

Provincia di Cremona

ORIGINALE

Deliberazione n. 8 Adunanza del 10.05.2023

Codice Ente 10815 4 Vailate

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO CON I POTERI
DEL CONSIGLIO COMUNALE**
ai sensi dell'art. 42 e dell'art. 141 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000
in seduta straordinaria

**OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'ANNO 2023**

L'anno duemilaventitre addì dieci del mese di maggio alle ore 14.25.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte.

Risulta presente il Commissario Straordinario, Dott.ssa Maria Rosaria D'Acunzo, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica, prot. N. 6363 del 24.02.2023.

Assiste il Segretario Comunale Dott. Massimo Liverani Minzoni che provvede alla redazione del presente verbale.

Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON
I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi

relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto il Dm 19 aprile 2023 che ha differito al 31 maggio 2023 la data ultima per approvare il bilancio, già spostato al 30 aprile dalla legge di bilancio 2023 (comma 775 della legge 197/2022);

Vista la deliberazione del Commissario straordinario con potere del Consiglio Comunale n. 5 del 22 marzo 2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025;

Visto quindi che il Comune ha approvato il bilancio prima delle tariffe della Tari e considerato che la norma del comma 5-quinquies dell'articolo 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15; ha chiarito che, una volta deliberate le tariffe, l'ente debba provvedere ad effettuare le conseguenti modifiche al documento previsionale «in occasione della prima variazione utile»:

5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al

30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.


Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26 aprile 2022 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per il periodo 2022-2025;

Dato atto che il suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2023;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 489.199,00, di cui €. 207.189,00 per costi variabili ed € 282.010,00 per costi fissi, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2023, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Vista la deliberazione Arera n. 62 del 21 febbraio 2023;

costi	totale
fissi	282.010,00
percentuale	57,65%
variabili	207.189,00
percentuale	42,35%
totale	489.199,00



Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici K_a e K_b (relativa alle utenze domestiche) e K_c e K_d (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- per l'anno 2023, l'Ente ritiene corretto ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 81,08% per le utenze domestiche e del 18,92% per le utenze produttive (non domestiche), percentuale stimata sulla base del calcolo effettuato tra i metri quadrati e il coefficiente K_d corrispondente alle diverse categorie;

costi	totale	utenze domestiche	utenze non domestiche
fissi	282.010,00	228.640,80	53.369,20
percentuale	57,65%	81,08%	18,92%
variabili	207.189,00	167.979,36	39.209,64
percentuale	42,35%	81,08%	18,92%
totale	489.199,00	396.620,16	92.578,84

- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2023 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) e di seguito riportati:

per le utenze domestiche

Componenti nucleo familiare	K _a
Famiglie di 1 componente	0,84
Famiglie di 2 componenti	0,98
Famiglie di 3 componenti	1,08
Famiglie di 4 componenti	1,16
Famiglie di 5 componenti	1,24
Famiglie di 6 o più componenti	1,30

Componenti nucleo familiare	K _b
Famiglie di 1 componente	0,6
Famiglie di 2 componenti	1,4
Famiglie di 3 componenti	1,8
Famiglie di 4 componenti	2,2
Famiglie di 5 componenti	2,9
Famiglie di 6 o più componenti	3,4

per le utenze non domestiche

Categorie		K _c
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,67
3	Stabilimenti balneari	0,38
4	Esposizioni, autosaloni	0,30
5	Alberghi con ristorante	1,07
6	Alberghi senza ristorante	0,80
7	Case di cura e riposo	0,95
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00
9	Banche ed istituti di credito	0,55
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,72
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84

17	Bar, caffè, pasticceria	3,64
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06
21	Discoteche, night club	1,04

Categorie		K _d
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,51
3	Stabilimenti balneari	3,11
4	Esposizioni, autosaloni	2,50
5	Alberghi con ristorante	8,79
6	Alberghi senza ristorante	6,55
7	Case di cura e riposo	7,82
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21
9	Banche ed istituti di credito	4,50
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5,90
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	49,72

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2022 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e più precisamente

	2022	2023
rpi_a	1,70%	1,70%
X_a	0,10%	0,10%
QL_a	0,40%	0,00%
PG_a	0,00%	0,00%
C_{116a}	0,00%	0,00%
ρ_a	2,00%	1,60%

	2022	2023
T_a	483.981	491.724
TV_{a-1}	163.736	208.804
TF_{a-1}	310.756	275.177
T_{a-1}	474.492	483.981
T_a / T_{a-1}	1,020	1,016
SUPERAMENTO DEL LIMITE?	NO	NO

Infatti, il rapporto tra le entrate tariffarie dell'anno 2023 (al lordo del contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07) e quelle dell'anno 2022 risulta pari a: 1,016, inferiore a 1,60%;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Richiamati gli articoli 21-22-23-24-25 del vigente Regolamento della TARI, il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660 e che prevede espressamente:

«1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali,

equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.

2. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma che precede può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate le riduzioni ed agevolazioni di cui ai commi precedenti, con indicazione della misura dell'agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso, tenendo conto altresì, per le utenze domestiche, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE e del limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse.

4. Le riduzioni sono applicate di regola a congruaglio, anche tramite il rimborso delle somme che eventualmente fossero già state versate.»

Considerato che alle suddette agevolazioni viene data attuazione nei termini e nei modi meglio specificati nella parte dispositiva che segue.

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia con deliberazione del Presidente della Provincia n. 159 del 3 ottobre 2022, che ha mantenuto la percentuale del 5%;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 30 giugno 2021, e richiamati in particolare gli articoli 21,22,23,24 e 25 che definiscono la disciplina delle riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale

comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 10 in data 1 febbraio 2008;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2023, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:


TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI	
PARTE FISSA	
Tariffa al mq.per famiglie con	tariffa al mq.
a) una persona	€ 0,86
b) due persone	€ 1,00
c) tre persone	€ 1,10
d) quattro persone	€ 1,18
e) cinque persone	€ 1,26
f) sei o più persone	€ 1,32

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI	
PARTE VARIABILE	
Tariffa annuale intera a famiglia	
a) una persona	€ 35,26
b) due persone	€ 82,27
c) tre persone	€ 105,77
d) quattro persone	€ 129,28
e) cinque persone	€ 170,41
f) sei o più persone	€ 199,79

categoria		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
		al metro quadrato		
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,44	0,32	0,75
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,91	0,67	1,59
3	Stabilimenti balneari	0,52	0,38	0,90
4	Esposizioni, autosaloni	0,41	0,31	0,72

5	Alberghi con ristorante	1,46	1,07	2,54
6	Alberghi senza ristorante	1,09	0,80	1,89
7	Case di cura e riposo	1,30	0,96	2,25
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,36	1,00	2,37
9	Banche ed istituti di credito	0,75	0,55	1,30
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,19	0,87	2,06
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,46	1,08	2,54
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,98	0,72	1,70
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,26	0,92	2,18
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,59	0,43	1,01
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,75	0,55	1,30
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,61	4,85	11,46
17	Bar, caffè, pasticceria	4,97	3,65	8,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,40	1,76	4,17
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,10	1,54	3,64
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,27	6,08	14,35
21	Discoteche, night club	1,42	1,05	2,47

2) di fissare il numero delle rate in DUE venti le seguenti scadenze:



- 3) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 18 , in data 30 giugno 2021, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:

ART. 21

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. *Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:*
 - a. *abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;*
 - b. *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30% ;*
 - c. *abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%;*
 - d. *fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%*
 - e. *attività di prevenzione nella produzione di rifiuti prodotti: la tariffa è ridotta nell'ipotesi di attività che dimostrino la messa in atto di misure in grado di ridurre la produzione di rifiuti. La riduzione è concessa in misura proporzionale alla quantità di rifiuti non prodotti;*
3. *Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 3, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.*

ART.22

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. *Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147.*
2. **COMPOSTAGGIO DOMESTICO**
 1. *Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 5% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi,*

purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. La suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 gennaio di ogni anno.

ART.23

RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. *La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che:*
 - *l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;*
 - *le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.*
1. *La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.*

ART. 24

ALTRE AGEVOLAZIONI

2. *È altresì prevista la seguente riduzione del tributo in favore delle utenze che effettuano pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, così come definiti dall'art. 183, c. 1, lett. e) e qq-bis) del Decreto legislativo 3/04/2006, n. 152*
5. *Le riduzioni tariffarie (o l'esenzione) sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.*
6. *Il costo delle riduzioni/esenzioni può essere finanziato:*
 - *inserendolo tra i costi nella determinazione delle tariffe e, quindi, imputandolo a tutti soggetti passivi del tributo;*
 - *mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune;*

4) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Cremona con deliberazione n. 159 del 3 ottobre 2022;

- 5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- 6) di dichiarare, il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL COMMISSARIO

Dr.ssa Maria Rosaria D'Acunzo

IL

SEGRETARIO

COMUNALE

Dott. Massimo Liverani Minzoni

Firmato da:
MARIA ROSARIA D'ACUNZO
Codice fiscale: DCNMRS83L47L259A
Organizzazione: Ministero dell'Interno
Valido da: 09-03-2021 12:52:08 a: 09-03-2024 12:52:08
Certificato emesso da: TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA, Telecom Italia Trust Technologies S.r.l., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 10-05-2023 17:14:41
Motivo: Approvo il documento

Firmato da:

LIVERANI MINZONI MASSIMO

Codice fiscale: LVRMSM63B19F205C

Valido da: 03-11-2020 02:00:00 a: 04-11-2023 01:59:59

Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT

Riferimento temporale 'SigningTime': 10-05-2023 16:53:41

Motivo: Approvo il documento